

SOCIETA' DI PERSONE

(S.n.c. - S.a.s.)

Sommario:

1. Iscrizione dell'atto costitutivo di S.n.c. o di S.a.s
2. Iscrizione degli atti modificativi dei patti sociali (*variazione della ragione sociale, modifica dell'oggetto sociale, proroga della durata della società, ecc.*)
3. Iscrizione dell'atto di variazione delle quote sociali (*recesso/subentro soci, cessione di parte di quota, esclusione, morte, ecc.*)
4. Iscrizione dell'atto di trasferimento della sede sociale
5. Comunicazione del nuovo indirizzo della sede a seguito di variazione toponomastica
6. Iscrizione della nomina o della revoca di procuratori e institori
7. Iscrizione dell'atto di trasferimento in proprietà o in godimento dell'azienda
8. Iscrizione dell'atto di trasformazione
 - 8.1. Trasformazione da S.n.c. in S.a.s. e viceversa
 - 8.2. Trasformazione di società di persone in società di capitali
 - 8.3. Trasformazione di società di capitali in società di persone
 - 8.4. Trasformazione di società di persone in società semplice
9. Iscrizione degli atti relativi alla fusione e alla scissione
 - 9.1. Deposito del progetto di fusione / scissione
 - 9.2. Iscrizione della delibera di approvazione del progetto di fusione / scissione
 - 9.3. Iscrizione dell'atto di fusione / scissione
10. Iscrizione dell'atto di istituzione, modifica e cancellazione di sede secondaria
11. Riduzione di capitale mediante rimborso ai soci
12. Deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
13. Deposito del contratto di avvenuta concentrazione o di associazione temporanea di imprese
14. Iscrizione degli atti relativi allo scioglimento e alla liquidazione
 - 14.1. Iscrizione dell'atto di scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese
 - 14.2. Iscrizione dell'atto di scioglimento per una delle cause previste dall'art. 2272 C.C.
 - 14.3. Iscrizione dell'atto di scioglimento per provvedimento dell'autorità giudiziaria con nomina del liquidatore giudiziario
 - 14.4. Sostituzione del liquidatore
 - 14.5. Revoca dello stato di liquidazione
15. Istanza di cancellazione dal Registro delle imprese
 - 15.1. Dopo due mesi dalla spedizione del bilancio finale ai soci
 - 15.2. A seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci
 - 15.3. Contestualmente all'iscrizione dell'atto di scioglimento senza messa in liquidazione
16. Comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

ALLEGATI:

- A** – Dichiarazione resa dai soci di società di persone che chiedono la cancellazione senza aver proceduto alla fase di liquidazione.
- B** – Dichiarazione resa dal socio unico di società di persone che non ha ricostituito la pluralità dei soci al termine di sei mesi ma intende proseguire l'attività in forma di ditta individuale.
- C** - Dichiarazione resa dal socio unico di società di persone che non ha ricostituito la pluralità dei soci al termine di sei mesi ma non intende proseguire l'attività in forma di ditta individuale.

1. ISCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DI S.N.C. o DI S.A.S.

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2295, 2296 e 2315 C.C.; art. 33, L. 24.11.2000, n. 340;
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** i soci amministratori; anche il Notaio, se l'atto è redatto per atto pubblico;
- ❖ **Legittimati:** tutti i soci, decorso il termine di cui al comma 1, dell'art. 2296 C.C.
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S1**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*";
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A01**
 - ◆ **INTERCALARE P - Iscrizione**, per riportare i dati anagrafici completi e la quota di partecipazione di ciascun socio;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle "*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*";
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Diritto annuale:** 200,00 euro. All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato. Nel caso di eventuali unità locali è dovuto inoltre un importo aggiuntivo pari al 20% dell'importo della sede.
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 59.00, da pagarsi secondo le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) Nel caso l'atto costitutivo preveda anche la contemporanea apertura di una **sede secondaria**, dovrà essere allegato anche il **modello SE**, seguendo le formalità di cui al successivo Punto 10.
- 2) La eventuale apertura di **unità locali operative**, dovrà essere comunicata con l'apposito **modello UL**, contemporaneamente alla denuncia di inizio dell'attività.
- 3) Per quanto riguarda la **denuncia di inizio dell'attività** (sia commerciale che agricola), si rimanda all'apposito capitolo "DENUNCE AL REA".

2. ISCRIZIONE DEGLI ATTI MODIFICATIVI DEI PATTI SOCIALI

(Variazione della ragione sociale, modifica dell'oggetto sociale, proroga della durata della società, ecc.)

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2300 e 2315 C.C.; art. 33, L. 24.11.2000, n. 340;
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** i soci amministratori; anche il Notaio, se l'atto è redatto per atto pubblico;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

- ◆ **S2**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A04**
- ◆ **INTERCALARE P - Iscrizione**, per riportare i dati anagrafici completi e la quota di partecipazione di ciascun socio, qualora la modifica riguardi una variazione nella compagine sociale;
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 59.00, da pagarsi secondo le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

3. ISCRIZIONE DELL'ATTO DI VARIAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI (*Recesso/subentro soci, cessione di parte di quota, esclusione, morte, ecc.*)

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2300 e 2315 C.C., art. 33, L. 24.11.2000, n. 340;
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** i soci amministratori; anche il Notaio, se l'atto è redatto per atto pubblico;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A04**
 - ◆ **INTERCALARE P (iscrizione/modifica)**, per riportare i dati relativi ai soci che subentrano o che subiscano variazioni;
 - ◆ **INTERCALARE P (cessazione)**, per richiedere l'eventuale recesso di soci dalla società;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 59.00, da pagarsi secondo le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

4. ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2300 e 2315 C.C.; art. 3, comma 3, D.P.R. 14.12.1999, n. 558, art. 33, L. 24.11.2000, n. 340;
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** i soci amministratori; anche il Notaio, se l'atto è redatto per atto pubblico;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione viene fissata la nuova sede, in via telematica o su supporto informatico.

A. Nell'ambito della stessa Provincia

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 5), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A04**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 59.00, da pagarsi secondo le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Nel caso la società eserciti una attività soggetta ad autorizzazione amministrativa (Comune, Questura, ecc.) è necessario allegare la prova di avvenuta presentazione della domanda di trasferimento alla competente amministrazione.

B. In altra Provincia

B/1. Camera di Commercio di provenienza

Nessun adempimento.

B/2. Camera di Commercio di destinazione

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S1**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A01**
 - ◆ **INTERCALARE P - Iscrizione**, per riportare i dati anagrafici completi e la quota di partecipazione di ciascun socio;

- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 59.00, da pagarsi secondo le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) Tale adempimento va eseguito **solo presso la Camera di Commercio di destinazione**. Sarà compito della Camera di Commercio ricevente richiedere alla Camera di Commercio di provenienza la relativa cancellazione della società, a meno che nello stessa Provincia non rimanga una qualche unità locale (art. 3, comma 3, DPR n. 558/1999).
- 2) In questo caso, per denunciare l’inizio attività nella nuova Provincia dovrà essere allegato anche il **Modello S5** o **UL**. Nel caso poi si intenda proseguire l’attività anche presso la Provincia di provenienza, presso la relativa Camera di Commercio dovrà essere presentato il **Modello UL**, con allegate le eventuali autorizzazioni richieste per l’esercizio dell’attività esercitata.
- 3) Si ricorda che in questo caso il **diritto annuale** è dovuto solo alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede legale al 1° gennaio.

C – Trasferimento nell’ambito dello stesso Comune (Variazione dell’indirizzo)

PREMESSA

In relazione al disposto di cui **all’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile**, il quale disciplina la modificazione dell’indirizzo della sede della società nell’ambito del medesimo Comune, è stata recentemente posta la questione dell’applicabilità della presente norma semplificatrice alle società di persone oltre che alle società di capitali.

Nella fattispecie, l’articolo in questione recita testualmente:

“Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese”.

Secondo il nostro parere, è da ritenere possibile e lecita, oltre che rispondente alla ratio che ha spinto il legislatore ad eliminare la costa formalità burocratica dell’atto notarile (obbligatorio secondo la precedente normativa), l’applicabilità di tale previsione alle società di persone, oltre che alle società di capitali, in virtù del fatto che lo stesso legislatore nel citato art. 111-ter si riferisce all’atto costitutivo “di una società” senza specificare se si tratti di società di capitali o anche di società di persone e che le norme di attuazione e transitorie apportano modificazioni alla Sezione V del Capo I delle disposizioni attuative, riferendosi così a tutte le società e non solo alle società di capitali.

Pertanto è possibile redigere un atto costitutivo di una società di persone senza l’indicazione dell’indirizzo completo di via e numero civico. Sarà in ogni caso obbligatorio riportare l’indirizzo completo (Comune, via e numero civico) nel modello di iscrizione (S1) presso il Registro delle imprese.

Nel caso di variazione della sede all’interno dello stesso Comune sarà pertanto sufficiente inviare telematicamente il solo modello S2, nel quale riportare il nuovo indirizzo completo della sede.

Consigliamo di dichiarare nel quadro NOTE del programma Fedra quanto segue:

“La presente domanda è depositata ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni attuative e transitorie del Codice Civile, come da decisione assunta all’unanimità dai soci in data”.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri: A, B e 5), per la comunicazione della variazione dell’indirizzo della sede legale;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) Alcune Camere di Commercio applicano il diritto di segreteria dell'importo di 50.00 / 30.00, anziché di 120.00 / 90.00, considerando il caso una semplice “comunicazione”.
- 2) Nel caso la società eserciti una attività soggetta ad autorizzazione amministrativa (Comune, Questura, ecc.) è necessario produrre anche il **Modello S5**, allegando la prova di avvenuta presentazione della domanda di trasferimento alla competente amministrazione, firmato digitalmente da un componente dell'organo amministrativo.

5 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE PER VARIAZIONE TOPONOMASTICA

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 5), per comunicare la variazione toponomastica della sede, allegando copia della comunicazione del Comune che comunica la variazione della denominazione della via o del numero civico;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A04**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un socio amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 59.00, da pagarsi secondo le stesse modalità

N.B.

Alcune Camere di Commercio, in questo caso, richiedono un diritto di segreteria di 50.00 / 30.00 euro e l'esenzione della pratica dall'imposta di bollo; altre procedono alla registrazione d'ufficio, su comunicazione del Comune

6 ISCRIZIONE DELLA NOMINA O DELLA REVOCA DI PROCURATORI E INSTITORI

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2203 e ss. C.C.; art. 33, L. 24.11.2000, n. 340;
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** Notaio, per l'iscrizione dell'atto; ciascun procuratore o institore, per la richiesta di iscrizione della propria nomina;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili;

- ◆ **S2** (quadri A e B), per la richiesta di iscrizione dell'atto di procura, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A12**
- ◆ **INTERCALARE P – Iscrizione / Cessazione**, per la richiesta, rispettivamente, della iscrizione o della cessazione della carica di procuratori od institori;
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a 120.00 / 90.00 euro, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

1. Nel caso il deposito dell'atto di nomina di un procuratore venga effettuato da parte di un legale rappresentante, l'atto dovrà in ogni caso essere dichiarato conforme da parte del Notaio rogante od autenticante e la distinta dovrà essere sottoscritta (in modo autografo o in forma digitale) sia dal legale rappresentante che dal procuratore od institore.
2. Per comunicare la cessazione di un procuratore od institore sarà sufficiente presentare il modello S2 (quadri A e B) o l'Intercalare P di cessazione. In questo caso, la distinta dovrà essere sottoscritta digitalmente da un socio amministratore.

7. ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' O IN GODIMENTO DELL'AZIENDA

- ❖ **Riferimenti legislativi:** art. 2556 C.C.; L. 12 agosto 1993, n. 310 (in vigore dal 4 settembre 1993); art. 11, comma 10, D.P.R. n. 581/1995.
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** Notaio rogante o autenticante
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al Registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore acquirente, in via telematica o su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili;
 - ◆ **TA**, per la richiesta di iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A20**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 50.00 / 30.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) Il cedente e il cessionario, una volta che l'atto è stato depositato e trascritto presso il Registro delle imprese, dovranno provvedere autonomamente alle relative denunce, rispettivamente, di cessazione e di inizio dell'attività.
- 2) Il conferimento dell'impresa individuale obbliga, inoltre, il richiedente a richiedere anche la cancellazione della ditta individuale dal Registro delle imprese presentando il **modello I2**, sottoscritto, senza autentica, dal titolare dell'impresa e in regola con l'imposta di bollo. Per tale adempimento non è dovuto alcun diritto di segreteria.
- 3) Nel caso di **conferimento di una azienda individuale in una società**, ai modelli S1 o S2 - per mezzo dei quali si richiede l'iscrizione, rispettivamente, dell'atto costitutivo o dell'atto modificativo - va allegato anche il **modello TA**, sottoscritto dal Notaio e in regola con l'imposta di bollo, senza allegare allo stesso alcuna copia di atto e senza pagare alcun diritto di segreteria, al di fuori del diritto di iscrizione o di modificazione previsti per l'iscrizione dei relativi atti.

8. ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2498 - 2500 C.C.
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obblighi:** Notaio;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico.

8.1. Trasformazione da S.n.c. a S.a.s. e viceversa

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A04**
 - ◆ **INTERCALARE P – Iscrizione**, per ognuno dei soci della società risultante dalla trasformazione;
 - ◆ **INTERCALARE P – Cessazione**, per ogni persona che eventualmente cessa da una carica posseduta in precedenza;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante od autenticante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Vi rientrano sia la trasformazione da Snc in Sas e viceversa che la trasformazione di società di capitali in società di persone.

8.2. Trasformazione di società di persone in società di capitali

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05 – A06 – A08**
 - ◆ **INTERCALARE P – Iscrizione**, per la richiesta della iscrizione della nomina dei componenti l'organo amministrativo, l'organo di controllo (sindaci, componenti il Consiglio di sorveglianza e del Comitato di controllo sulla gestione), il revisore contabile o la società di revisione, qualora la modifica comporti anche un mutamento nelle cariche sociali;
 - ◆ **INTERCALARE P – Cessazione**, per ogni persona che eventualmente cessa da una carica posseduta in precedenza;
 - ◆ **INTERCALARE S**, per riportare l'attuale assetto proprietario;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
 - ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

Al verbale di assemblea straordinario dovranno essere allegati:

- A) **relazione di stima** ex art. 2343 C.C., se la risultante è una società per azioni, o ex art. 2465 C.C., se la risultante è una società a responsabilità limitata;
- B) **ricevuta del versamento del 25%** (100% se società unipersonale) dei conferimenti in denaro sottoscritti. La ricevuta può essere sostituita da una dichiarazione contenuta nell'atto di trasformazione.

8.3. Trasformazione di società di capitali in società di persone

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A04 – A07 – A08**
 - ◆ **INTERCALARE P – Iscrizione**, per ognuno dei soci della società risultante dalla trasformazione;
 - ◆ **INTERCALARE P – Cessazione**, per ogni persona che eventualmente cessa da una carica posseduta in precedenza;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante od autenticante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

8.4. Trasformazione di società di persone in società semplice

8.4.1. Cancellazione della società di persone dalla Sezione ordinaria

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3**, per la richiesta di cancellazione, con allegata una copia dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A14**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante od autenticante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

8.4.2. Iscrizione della società semplice nella Sezione speciale

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2251 - 2290 C.C; art. 18, commi 4-7, D.P.R. n. 581/95.
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** i soci amministratori;
- ❖ **Luogo di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **MODELLO S1**, per la richiesta di iscrizione della società semplice;
 - ◆ **INTERCALARE P** – Iscrizione, per riportare i dati anagrafici completi di tutti i soci;
 - ◆ **MODELLO S5**, per denunciare l'inizio dell'attività;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da tutti i soci, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a 23.00 / 18.00 euro, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

- ◆ **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

9. ISCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA FUSIONE E ALLA SCISSIONE

9.1. Deposito del progetto di fusione/scissione

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2501-bis, 2501-ter. 2506-bis C.C.;
- ❖ **Termini:** nessuno;
- ❖ **Obbligati:** i soci amministratori;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 11 o 12), per richiedere l'iscrizione del progetto di fusione / scissione, con allegata copia dello statuto o dei patti sociali della società risultante dalla fusione / scissione); entrambi gli atti dovranno essere dichiarati, da un legale rappresentante o dal commercialista, conformi agli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16 o A17**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
 - ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

9.2. Iscrizione della delibera di approvazione del progetto di fusione/scissione

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2502, 2502-bis, 2505, 2505-bis, 2506-ter C.C.;
- ❖ **Termini:** entro 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** Notaio;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 11 o 12), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea straordinaria, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio

autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16 o A17**
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

9.3. Iscrizione dell'atto di fusione/scissione

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, 2506-quater C.C.;
- ❖ **Termini:** entro 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** Notaio;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

9.3.1. Fusione per incorporazione

A. Società incorporata

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3**, per la richiesta di cancellazione della società incorporata, senza allegare alcun atto;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A14**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";
 - ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
 - ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- Nel caso l'atto di fusione / scissione sia depositato prima del decorso dei 60 giorni dalla data di iscrizione della decisione, alla pratica dovrà essere allegata una dichiarazione di avvenuto pagamento dei creditori (anche con polizza assicurativa / fideiussoria) ovvero atto contenente il consenso dei creditori ovvero asseverazione della società di revisione.
- Nel caso in cui alla fusione / scissione consegua l'iscrizione di una nuova società e/o di nuove unità locali, è necessario procedere alla compilazione della modulistica prevista, rispettivamente, modello S1 e UL.

B. Società incorporante

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto di fusione, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A04 o A05**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00 (se società di persone), 65.00 (se società di capitali o società cooperativa), da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- Nel caso l'atto di fusione / scissione sia depositato prima del decorso dei 60 giorni dalla data di iscrizione della decisione, alla pratica dovrà essere allegata una dichiarazione di avvenuto pagamento dei creditori (anche con polizza assicurativa / fideiussoria) ovvero atto contenente il consenso dei creditori ovvero asseverazione della società di revisione.
- Nel caso in cui alla fusione / scissione consegua l'iscrizione di una nuova società e/o di nuove unità locali, è necessario procedere alla compilazione della modulistica prevista, rispettivamente, modello S1 e UL.

9.3.2. Fusione mediante costituzione di una nuova società

A. Società incorporata

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3**, per la richiesta di cancellazione della società incorporata, senza allegare alcun atto;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A14**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00 (se società di persone), 65.00 (se società di capitali o società cooperativa), da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

B. Iscrizione della nuova società

Vanno seguite le modalità previste secondo il tipo di società che nasce dalla fusione.

9.3.3. Scissione mediante nuova costituzione

A. Società scissa

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2**, per la richiesta di iscrizione dell'atto di scissione;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A17**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

B. Iscrizione della nuova società

Vanno seguite le modalità previste secondo il tipo di società che nasce dalla fusione.

10. ISCRIZIONE DELL'ATTO DI ISTITUZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE DI SEDE SECONDARIA

- ❖ **Riferimenti legislativi:** artt. 2197 e 2299 C.C.; art. 11, comma 2, D.P.R. n. 581/1995; art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** Notaio, per l'iscrizione dell'atto; preposto alla sede secondaria, per la richiesta di iscrizione della propria nomina;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede principale dell'impresa o presso l'ufficio ove è istituita la sede secondaria, in via telematica o su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **SE**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A03**
 - ◆ **INTERCALARE P - Iscrizione**, per la richiesta di iscrizione della nomina del preposto alla sede secondaria;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Diritto annuale** pari a 40.00 euro, salvo eventuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio di competenza, da pagarsi secondo le modalità di cui al punto 7

delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;

- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

11. RIDUZIONE DI CAPITALE MEDIANTE RIMBORSO AI SOCI

- ❖ **Riferimenti legislativi:** art. 2306 C.C.
- ❖ **Termini:** 30 giorni dalla data dell'atto;
- ❖ **Obbligati:** i soci amministratori e anche il Notaio, se l’atto è redatto per atto pubblico;
- ❖ **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 10), per la richiesta dell'iscrizione della decisione dei soci, la quale dovrà essere dichiarato, da un socio amministratore, conforme all’originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A04**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un socio amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Considerato che, secondo quanto stabilito dal 1[^] comma dell'articolo 2306 C.C., la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci, può essere eseguita **soltanto dopo tre mesi dal giorno della sua trascrizione presso il Registro delle imprese**, trascorso tale termine, dovrà essere presentato:

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2**, con allegata una dichiarazione attestante l’avvenuta esecuzione della decisione dei soci e l’assenza di alcuna opposizione, la quale dovrà essere dichiarato, da un socio amministratore, conforme all’originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l’iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un socio amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi entrambi con le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata.

12. DEPOSITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Riferimenti legislativi: art 182-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (introdotto dall'art. 1, comma 1, Legge 14 maggio 2005, n. 80);

Termini: nessuno;

Obbligati: un amministratore;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A e B), per la richiesta di deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale dovrà essere dichiarato, dall'amministratore, all'originale trascritto nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *"Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale"*.
Nel **riquadro 20** va inoltre inserita la seguente indicazione "Deposito dell'accordo di ristrutturazione de debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942".
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dall'amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle *"Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale"*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

13. DEPOSITO DEL CONTRATTO DI AVVENUTA CONCENTRAZIONE O DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Documentazione normativa

- **D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, nella Legge 14 maggio 2005, n. 80):** Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. **Art. 9.**
- **Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 53/E del 13 dicembre 2005:** Articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione.
- **Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3598/C del 10 febbraio 2006:** Articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005 – Agevolazioni fiscali a favore delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese che danno vita a processi di concentrazione.

Il contenuto della norma

L'articolo 9 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato "Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione", prevede un'agevolazione a favore delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione.

Per **operazioni di concentrazione** si intende:

- la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione (art. 2501 c.c.);
- l'incorporazione di una o più imprese da parte di un'altra impresa (art. 2501 c.c.);
- la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti (sia senza dar vita ad un'organizzazione comune distinta dalle imprese aggregate, sia costituendola; ad esempio joint ventures e associazione temporanea di impresa);
- la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese (artt. 2602 e ss. c.c.);
- ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese che viene valutata sulla base dei criteri di calcolo dei parametri per le PMI (la costituzione di società da parte di due o più imprenditori con conferimento delle rispettive aziende, il conferimento di azienda in una società preesistente, l'incorporazione in una società beneficiaria preesistente di un ramo d'azienda della società scissa, l'acquisto di azienda da parte di imprese preesistenti, l'acquisto di partecipazioni di controllo da parte imprese preesistenti).

Per **attività omogenee** si intende:

- le attività contraddistinte dal medesimo codice ISTAT;
- le attività contraddistinte da codici compresi nel medesimo studio di settore;
- le attività riconducibili alla medesima filiera produttiva;
- le attività complementari ai fini del compimento di un'attività imprenditoriale rilevante.

Il processo di concentrazione può concludersi **sia con la nascita di un soggetto giuridico diverso dalle imprese partecipanti, sia con aggregazioni di imprese che realizzano forme di cooperazione e controllo tra le stesse pur non dando luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico.**

In ogni caso dal processo di concentrazione deve risultare un'impresa o un'aggregazione rientrante nei parametri di piccola o media impresa.

Le concentrazioni non possono avere durata inferiore a 3 anni a partire dalla data di ultimazione del processo di concentrazione.

Adempimenti presso il Registro delle imprese

In base al disposto di cui al comma 1-quater del citato articolo 9, **tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o associazione temporanea di impresa hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese l'avvenuta concentrazione**, seguendo le modalità appresso indicate.

A. Nel caso di società:

- **Modalità:** invio telematico;
- **Termine:** nessuno;
- **Obbligato al deposito:** legale rappresentante;
- **Modulistica:** S2, compilato nel quadro 20, riportando la seguente dicitura:
"Con atto del è avvenuta la concentrazione / associazione temporanea di impresa, di cui alla lettera c) del comma 1-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005);
- **Codice Atto:** A99;
- **Distinta Fedra:** firmata digitalmente dal legale rappresentante (nel caso l'invio avvenga da parte del Notaio, lo stesso dovrà allegare copia della procura attraverso la quale gli amministratori lo delegano a tale adempimento);
- **Allegati:** Copia del contratto;
- **Imposta di bollo:** 59,00 (nel caso di società di persone) – 65,00 euro (nel caso di società di capitali);

- **Diritti di segreteria:** 90,00 euro.

B. Nel caso di impresa individuale:

- **Modalità:** su supporto cartaceo;
- **Termine:** nessuno;
- **Obbligato al deposito:** titolare;
- **Modulistica:** Modello I2, compilato nel quadro NOTE riportando la seguente dicitura:
“Con atto del è avvenuta la concentrazione / associazione temporanea di impresa, di cui alla lettera c) del comma 1-bis, dell’art. 9, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005);
- **Allegati:** Copia del contratto;
- **Imposta di bollo:** 14,62 euro (nel caso si provveda mediante invio telematico, l’imposta di bollo è di 42,00 euro);
- **Diritti di segreteria:** 23,00 euro (nel caso si provveda mediante invio telematico, il diritto di segreteria è di 18,00 euro).

14. DEPOSITO DEGLI ATTI RELATIVI ALLO SCIoglimento E ALLA LIQUIDAZIONE

PREMESSA

A. LO SCIoglimento NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Il Codice civile prevede, per le società di persone, le seguenti cause di scioglimento:

- 1) il decorso del termine, salvo che i soci non abbiano deliberato la proroga della società;
- 2) Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) la concorde volontà di tutti i soci di sciogliere la società;
- 4) il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non viene ricostituita;
- 5) i fatti considerati nel contratto sociale come causa di scioglimento della società.

A questa enumerazione deve aggiungersi:

- 6) il venir meno, in conseguenza del recesso, dell'esclusione o della morte del socio di un conferimento essenziale (Cfr. art. 1459 C.C.);
- 7) per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, il provvedimento dell'autorità governativa e la dichiarazione di fallimento (Cfr. artt. 2308 e 2323 C.C.);
- 8) per le società in accomandita semplice, il fatto che rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè nel termine di sei mesi non sia sostituito il socio che e' venuto meno (Cfr. art. 2323 C.C.).

Nelle società di persone, contrariamente a quanto disposto per le società di capitali, il procedimento formale di liquidazione non e' imposto dalla legge in modo assoluto, ma costituisce una fase facoltativa della società, istituita nell'esclusivo interesse dei soci, i quali possono, quindi, anche evitarlo, pervenendo all'estinzione dell'ente sociale attraverso una divisione consensuale o chiedendo al giudice, nelle forme ordinarie, di definire i rispettivi rapporti di dare ed avere.

L'orientamento della Suprema Corte è ormai consolidato nel consentire la derogabilità del procedimento legale di liquidazione nell'ambito delle società personali, in quanto "obbligatoria" e' soltanto la definizione dei rapporti sociali e non anche il modo attraverso cui la stessa si attua.

La prima fase del procedimento formale di liquidazione e' la nomina dei liquidatori, i quali devono essere nominati “con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale” (art. 2275 C.C.).

La deliberazione dei soci, la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, **entro 15 giorni dalla notizia della nomina**, depositati in copia autentica, a cura dei liquidatori medesimi, per l’iscrizione nel Registro delle imprese.

Nello stesso termine, i liquidatori devono depositare presso il Registro delle imprese le loro firma autografe.

In ogni caso se, alla data dello scioglimento, l'attività economica esercitata nella Provincia, sia presso la sede legale che presso eventuali unità locali, e' cessata, al modello S3 deve essere allegato, a seconda dei casi, anche il modello S5 e tanti modelli UL e SE per quanti sono, rispettivamente, le unità locali e le sedi secondarie. Se le unità locali o le sedi secondarie sono ubicate in altre Province, i relativi modelli UL e SE vanno presentati solamente presso i competenti Uffici del Registro delle imprese.

B. LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

La cancellazione delle società di persone dal Registro delle Imprese rappresenta la fase finale della fattispecie procedimentale che inizia necessariamente con il verificarsi di una causa di scioglimento (*artt. 2272, 2308 e 2323 C.C.*) e culmina con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

A differenza che nelle società di capitali, nelle società di persone, dato il carattere dispositivo delle norme di legge sulla liquidazione, il procedimento "formale" di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, ma ha carattere meramente facoltativo, nel senso che ai soci è data la possibilità di evitarlo qualora non esistano beni da realizzare né debiti da estinguere.

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale largamente dominante e riconosciuto non soltanto per le società semplici e per le società regolari, ma anche per le società di persone non registrate.

La stessa Cassazione Civile (*28 agosto 1952, n. 2873; 4 aprile 1981, n. 1916; 10 settembre 1990, n. 9318; 11 marzo 1998, n. 2676*) osserva che la liquidazione è una fase facoltativa della vita della società, potendo i soci provvedere a sistemare amichevolmente ogni pendenza sociale tra loro e con i terzi, omettendo così il relativo procedimento formale di liquidazione.

Oggi si può senz'altro affermare che l'opinione favorevole al carattere facoltativo della liquidazione formale è addirittura incontrastata.

Pertanto, è possibile distinguere due fondamentali casi di cancellazione delle società di persone dal Registro delle Imprese:

- a) cancellazione a seguito di scioglimento con liquidazione e**
- b) cancellazione a seguito di scioglimento senza apertura della fase di liquidazione.**

Per quanto riguarda il primo caso, non sembra ci siano problemi.

I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci l'eventuale piano di riparto. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto dovranno essere comunicati ai soci mediante raccomandata. Gli stessi si intenderanno approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori dovranno richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

E' bene ricordare che, a tale proposito, contrariamente a quanto disposto per le società di capitali (*artt. 2453, 2^a comma; 2464; 2494 C.C.*) e per le società cooperative (*art. 2516 C.C.*), il bilancio finale di liquidazione redatto dalle società di persone non va depositato presso il Registro delle imprese.

Particolari problematiche si possono, invece, presentare nel secondo caso, su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione, con particolare riguardo alle procedure da seguire presso il Registro delle imprese.

La cancellazione della società senza apertura della fase di liquidazione

Il problema dell'obbligatorietà del procedimento formale di liquidazione per le società di persone viene risolto dall' art. 2275 comma 1 c. c. , ai sensi del quale le norme relative alla liquidazione si applicano soltanto "*se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, ...*".

Per le società di persone, dunque, il procedimento di liquidazione può essere definito direttamente dai soci, che possono convenire di procedere in modo diverso rispetto a quanto previsto dal codice civile.

La *ratio* che giustifica questa mancata imposizione è da ricercare nella responsabilità solidale ed illimitata dei soci (art. 2312 C.C.), per effetto della quale i creditori possono ottenere il definitivo pagamento dei propri crediti anche dopo la cancellazione della società: all'autonomia patrimoniale della società che viene cancellata dal Registro delle imprese si sostituisce la garanzia del patrimonio personale del singolo socio.

Lo scioglimento della società senza apertura della fase di liquidazione offre ai soci tre alternative per richiedere la cancellazione della società, a seconda delle situazioni che potrebbero prospettarsi durante la vita della società:

- **contestualmente all'atto di scioglimento.**

- *in una fase successiva all'iscrizione dell'atto di scioglimento.*
- *per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro i sei mesi.*

1. Istanza di cancellazione contestuale all'atto di scioglimento

La prima ipotesi è quella in cui i soci richiedono espressamente la cancellazione della società con lo stesso atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) con cui viene deliberato lo scioglimento senza la messa in liquidazione. In questo caso è il notaio che, nel contesto dell'atto, dovrà attestare, se ricorre il caso, che non esistono né crediti da realizzare né debiti da estinguere e che, pertanto, verrà esplicitamente richiesta la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

L'atto di scioglimento senza messa in liquidazione, contenente anche la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, dovrà essere iscritto utilizzando il **modello S3 (quadri A – B – 1 – 6 A)**.

2. Istanza di cancellazione successiva all'atto di scioglimento

La seconda ipotesi è quella in cui i soci amministratori, una volta provveduto consensualmente a saldare le passività esistenti e a ripartire l'eventuale eccedenza attiva, non provvedono a richiedere contemporaneamente la cancellazione e delegano un socio a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese in un momento successivo all'atto di scioglimento.

Si tratta, in questo caso, di stabilire il termine decorso il quale può essere richiesta la cancellazione dal Registro delle imprese. Ci si chiede, in sostanza, se la cancellazione debba o no essere richiesta rispettando il termine di cui all'articolo 2311, comma 2, C.C.

Stando a quanto stabilito dal Codice civile, il termine di due mesi è fissato nel solo caso in cui la società venga sciolta e posta in liquidazione ed è rivolto ai liquidatori, i quali devono provvedere a spedire ai soci, per raccomandata, il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto. Il che ci fa dedurre che nel caso di specie la cancellazione dal Registro delle imprese possa essere richiesta in un qualsiasi momento successivo all'iscrizione dell'atto di scioglimento senza messa in liquidazione, senza attendere i due mesi.

In questo caso, il socio delegato a richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese dovrà presentare un **modello S3 (quadri: A – B – 6 A)**.

3. Istanza di cancellazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci

Un'attenzione particolare merita il caso in cui la pluralità dei soci non venga ricostituita. La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi rappresenta, infatti, una causa di scioglimento ex art. 2272 n. 4 c.c.

E' ovvio che se rimane un unico socio, il contratto non può esistere, perché suppone almeno due parti, e dunque lo scioglimento è inevitabile. Ma attenzione: la causa di scioglimento è rappresentata non tanto dal fatto del venir meno della pluralità dei soci, quanto piuttosto dalla persistenza per sei mesi della mancanza della pluralità.

Privilegiando l'interesse alla conservazione dell'impresa, il legislatore permette al socio superstite di evitare lo scioglimento, facendo entrare in società almeno un altro socio nel termine indicato.

Durante questo periodo "la società resta quiescente e solo persiste l'effetto dell'autonomia patrimoniale sui beni destinati all'esercizio dell'attività economica, per mantenere l'impresa e dar modo di ricostituire i presupposti per il suo esercizio in forma autonoma" (F: FERRARA - F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1999, pagg. 335 - 336).

Ci sembra, dunque, condivisibile l'indirizzo prevalente (BUONOCORE e DI SABATO), secondo cui lo scioglimento si verifica con il concorso delle due circostanze: venir meno della pluralità e mancata della ricostituzione di essa nel termine di sei mesi. Pertanto, solo al momento dell'infruttuosa scadenza del termine si produce lo scioglimento con efficacia ex nunc.

A questo punto, l'unico socio rimasto ha due sole possibilità: **o continuare l'attività già svolta in forma societaria in forma di impresa individuale ovvero decidere di non proseguire l'attività.**

Nel primo caso, la società cedente rimane con ciò svuotata di patrimonio attivo e, pertanto, può essere cancellata dal Registro delle imprese con apposita dichiarazione resa dal socio unico: in tale situazione, poichè la società è rimasta priva di ogni attività realizzabile, i creditori, sia sociali che personali, non potranno che rivalersi sul patrimonio dell'imprenditore individuale nel quale è confluita l'azienda.

Nel caso in cui l'unico socio **intenda continuare l'attività in forma di impresa individuale**, dovrà richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, utilizzando il **modello S3 (quadri: A – B – 6 a)**.

Al modello dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale si attesti che è avvenuta la cessione dell'azienda dalla società alla persona fisica del socio superstite, con conseguente inizio di una nuova e distinta impresa individuale che gestisce l'azienda acquisita (Vedi ALLEGATO B).

Per tale adempimento sono dovuti due distinti diritti di segreteria: 120.00 / 90.00 Euro, per la domanda di cancellazione della società; 23,00 / 18.00 euro, per la domanda di iscrizione dell'impresa individuale.

Qualora l'impresa individuale che prosegue l'attività abbia le caratteristiche dell'impresa artigiana, la stessa dovrà presentare esclusivamente la domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, la quale verrà in seguito annotata d'ufficio al Registro delle imprese.

Qualora, invece, l'unico socio rimasto **non intenda proseguire l'attività in forma di impresa individuale**, riteniamo che non occorra un formale atto di scioglimento redatto dal notaio, in quanto la causa di scioglimento, per il solo fatto di essersi verificata, produce di diritto l'effetto di sciogliere la società. Lo scioglimento, pertanto, si è già verificato al decorso dei sei mesi dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

L'unico socio rimasto richiederà la cancellazione dal Registro delle imprese, utilizzando il modello S3.

Al modello dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesti che si è provveduto alla definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, avendo rinunciato a proseguire l'attività svolta in precedenza dalla società (vedi ALLEGATO C).

Per tale adempimento è dovuto il pagamento del diritto di segreteria di 120.00 / 90.00 Euro.

Si consiglia, infine, di indicare nel quadro NOTE del modello S3 con cui si richiede la cancellazione dal Registro delle imprese, la persona designata dalla maggioranza dei soci alla conservazione delle scritture contabili, riportando anche il luogo dove le stesse vengono tenute (*art. 2312, 3^a comma, C.C.*).

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">❖ Riferimenti legislativi: artt. 2272, 2308, 2309, 2310 e 2323 C.C.; art. 30, L. 24.11.2000, n. 340❖ Termini: 30 giorni dalla data dell'atto, per l'iscrizione dell'atto; nessun termine per l'iscrizione della nomina dei liquidatori;❖ Obbligati: Notaio, per l'iscrizione dell'atto; i liquidatori, per la richiesta di iscrizione della propria nomina;❖ Luogo e modalità di presentazione: presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico. |
|---|

14.1. Iscrizione dell'atto di scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale richiesta di cancellazione

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3** (quadri A, B, 1 e 6A), per la richiesta di iscrizione dell'atto di scioglimento e la contemporanea richiesta della cancellazione dal Registro delle imprese, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A13 – A14**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. La richiesta di cancellazione deve essere espressamente indicata nell'atto di scioglimento; in caso contrario dovrà essere richiesta la cancellazione con un apposito modello S3, seguendo le modalità di cui al successivo Punto 13.

14.2. Iscrizione dell'atto di scioglimento per una delle cause previste dall'art. 2272 C.C.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3** (quadri A, B e 1), per la richiesta di iscrizione dell'atto di scioglimento, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A13 – A09**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

14.3. Iscrizione dell'atto di scioglimento per provvedimento dell'autorità giudiziaria con nomina del liquidatore giudiziario

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3** (quadri A, B e 1), per la richiesta di iscrizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che decreta lo scioglimento e la contemporanea nomina di un liquidatore giudiziario, il quale dovrà essere dichiarato, dal liquidatore giudiziario, all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A13 – A09**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal liquidatore giudiziario, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

14.4. Sostituzione del liquidatore

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto portante la nomina di un nuovo liquidatore, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A09**
 - ◆ **INTERCALARE P -Iscrizione**, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascun nuovo liquidatore;
 - ◆ **INTERCALARE P – Cessazione**, per la richiesta di cancellazione di ciascuno dei liquidatori cessati;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante e dai liquidatori, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

14.5. Revoca dello stato di liquidazione

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3**, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto di revoca della liquidazione, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;
 - ◆ **S2**, per riportare i nuovi dati della società;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A04**
 - ◆ **INTERCALARE P -Iscrizione**, per ciascun socio che entra a far parte della compagine sociale;
 - ◆ **INTERCALARE P – Cessazione**, per ciascun liquidatore cessato dalla carica;
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante e dai nuovi amministratori, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

1) Nel caso l'effetto della revoca abbia effetto immediato, alla pratica dovrà essere allegata copia della dichiarazione in cui sia contenuta la liberatoria dei creditori. Tale dichiarazione può essere inserita anche nel Modello NOTE.

2) Qualora la revoca abbia effetto dopo sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione, entro i 30 giorni successivi, sarà necessario presentare una nuova domanda di iscrizione completa di:

- **Modello S2;**
- **Intercalare P – Iscrizione**, per ciascun socio che entra a far parte della compagine sociale;
- **Intercalare P – Cessazione**, per ciascuno dei liquidatori cessati;

- **La distinta** dovrà essere sottoscritta dai componenti l'organo amministrativo, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 50.00 / 30.00;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi entrambi secondo le modalità previste dalle apposite convenzioni stipulate.

15. ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ Riferimenti legislativi: artt. 2312 e 2315 C.C. ❖ Termini: nessuno; ❖ Obbligati: liquidatori; ❖ Luogo e modalità di presentazione: presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico. |
|--|

15.1. Dopo due mesi dalla data di spedizione del bilancio finale a tutti i soci

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3** (quadri A, B e 6A), per la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese;
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A14**
 - ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal socio delegato a richiedere la cancellazione, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

15.2. A seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ Riferimenti legislativi: artt. 2272, n. 4 C.C. ❖ Termini: trascorso il termine di sei mesi; ❖ Obbligati: socio superstite; ❖ Luogo di presentazione: presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. |
|---|

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S3** (quadri A, B e 6A), per la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, con allegata una dichiarazione attestante che si è provveduto a sanare tutte le eventuali posizioni debitorie (**Vedi ALLEGATI A – B e C, riportati in calce**);
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A14**

- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dal socio delegato a richiedere la cancellazione, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 / 90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

15.3. Contestualmente all'iscrizione dell'atto di scioglimento senza liquidazione

Si veda il punto 12.1.

16. COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Premessa

L'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, impone:

- alle società di nuova costituzione che si sono iscritte nel Registro delle imprese dopo il 29 novembre 2008, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da indicare nella domanda di iscrizione;
- alle società iscritte nel Registro delle imprese alla data del 29 novembre 2008 e non ancora cancellate, di pubblicare nel Registro il proprio indirizzo PEC, entro il termine del **29 novembre 2011**.

L'indirizzo della PEC verrà pubblicata nella certificazione dell'impresa insieme ai dati relativi alla sede. La casella di Posta Elettronica Certificata è considerata, infatti, un **domicilio elettronico dell'impresa** e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.

La comunicazione deve essere fatta unicamente per via telematica tramite **ComUnica**, mediante i canali tradizionali (ComUnica-Starweb, ComUnica-Fedra e altri programmi disponibili sul mercato).

L'invio della richiesta di iscrizione della PEC è **completamente gratuito** e quindi esente dal pagamento sia dell'imposta di bollo che di qualsiasi altro diritto.

Le comunicazioni inviate dopo il 29 novembre 2011 saranno soggette alla **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista dall'art. 2630 del Codice Civile in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.

L'importo previsto va **da 206,00 a 2.065,00 euro**.

- ❖ **Riferimenti legislativi:** art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2,
- ❖ **Termini:** 29 novembre 2011;
- ❖ **Obbligati:** Un amministratore;
- ❖ **Luogo di presentazione:** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

S2 (compilato nel riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata), secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;

Modello NOTE: specificare che trattasi della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

CODICE ATTO UTILIZZABILE: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria: Esente;

Imposta di bollo: Esente.

ALLEGATI

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE RESA DAI SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE CHE **CHIEDONO LA CANCELLAZIONE SENZA AVER PROCEDUTO** **ALLA FASE DI LIQUIDAZIONE** *(art. 2311 C.C.) ¹*

Il sottoscritto _____

nato a _____ Prov. _____ il _____

e residente in _____ Prov. _____

Via _____, n. _____

Codice fiscale /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ nella sua qualità di socio

delegato a richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese della società denominata _____

avente sede in _____ Prov. _____

via _____, n. _____

Codice Fiscale /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle pene previste dagli articoli 483 e 496 del Codice Penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

che:

- non esistono beni da liquidare;**
- non esistono crediti da esigere;**
- non esistono debiti da pagare.**

_____, _____

¹ Si tratta delle società di persone che hanno proceduto allo scioglimento senza messa in liquidazione e non hanno presentato contestualmente la richiesta di cancellazione.

Tale dichiarazione va resa dal socio delegato a richiedere la cancellazione e va allegata al **modello S3**, con il quale si richiede la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

(Firma del dichiarante)⁵

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE RESA DAL SOCIO UNICO DI SOCIETA' DI PERSONE, CHE NON HA RICOSTITUITO LA PLURALITA' DEI SOCI AL TERMINE DEI SEI MESI MA NON INTENDE PROSEGUIRE L'ATTIVITA'

(art. 2272, comma 1, n. 4, C.C.)⁶

Il sottoscritto _____

nato a _____ Prov. _____ il _____

e residente in _____ Prov. _____

via _____, n. _____

codice fiscale /_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/ nella sua qualità di **unico**

socio della società denominata _____

avente sede in _____ Prov. _____

Via _____, n. _____

Codice Fiscale /_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/

avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle pene previste dagli articoli 483 e 496 del Codice Penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

di aver provveduto alla definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società e di rinunciare a proseguire ogni tipo di attività svolta in precedenza.

(Firma del dichiarante)⁷

⁵ La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

⁶ Tale dichiarazione va allegata al **modello S3**, con il quale si richiede la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

⁷ La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

